

**Regolamento a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari**  
**Approvato con DCC n 223 del 08.09.2017**

Allegato 1

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni)**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 e s.m.i., "Testo Unico in materia di commercio", di seguito definita *legge regionale*, degli articoli 27 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", di seguito definito *decreto*, oltrechè di qualsiasi ulteriore disposizione vigente al riguardo.
2. Con il termine *Intesa* si intende l'atto del 5 luglio 2012, rep. atti n. 83/CU, adottato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 79 del 4/4/2013.
3. Con il termine *Documento 2012* si intende quello unitariamente adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 5.7.2012, recepita con deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 04.03.2013.
4. Con il termine *Documento 2016* si intende quello unitariamente adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 3 agosto 2016 e fatto proprio con deliberazione di Giunta Regionale n. 957 del 29.8.2016, pubblicata sul BUR Umbria n. 45 del 21.09.2016.
5. Il presente regolamento si applica altresì ai produttori agricoli, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della *legge regionale* e comunque per quanto attiene le procedure di rilascio o riassegnazione incluse le scadenze delle concessioni abilitanti all'occupazione di suolo pubblico, nei termini precisati dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 282683 del 7.9.2016, oltreché a qualsiasi altro esercente l'attività di commercializzazione al dettaglio di prodotti su aree pubbliche, quali in particolare gli artigiani e gli hobbisti.
6. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli mercati o a norma delle statuizioni che seguono, le disposizioni a disciplina del corretto svolgimento dei mercati, delle fiere e di ogni ulteriore forma di commercio su aree pubbliche, sono contenute nell'allegato A costituente parte integrante del presente regolamento.

**TITOLO II - MERCATI**

**Art. 2 - (Mercati quotidiani e settimanali)**

1. E' confermata l'istituzione dei sottoindicati mercati, il cui svolgimento è previsto durante tutto l'anno ed in tutti i giorni della settimana, del caso secondo specifiche disposizioni:
  - a) Mercato Comune di Largo Manni;
  - b) Mercato Cimitero Centrale;
  - c) Mercato Rionale Strada Le Grazie;
  - d) Mercato Rionale Cesure;
  - e) Mercato Rionale Campitelli;
  - f) Mercato Cascata Belvedere inferiore (Tourist Shop);
  - g) Mercato Cascata Belvedere superiore;
  - h) Mercato di Via Cairolì.
2. E' altresì confermata l'istituzione del Mercato settimanale di San Martino, presso il quale possono essere commercializzati prodotti del settore merceologico alimentare, non alimentare e misto oltre alle produzioni agricole.
3. E' altresì previsto lo svolgimento del Mercato di Natale e del Mercatino delle Anticherie con la possibilità di commercializzare i soli prodotti previsti dalle specifiche disposizioni di riferimento.

**Art. 3 - (Assegnazione di posteggi/box liberi nei mercati o fuori mercato)**

1. L'assegnazione di posteggi/box liberi nei singoli mercati o fuori mercato avviene, del caso previo esperimento della procedura di migliororia prevista dalla *legge regionale*, all'esito di bando di concorso approvato con specifico atto di Giunta Comunale, secondo la procedura di cui, in particolare, all'art. 40 della *legge regionale*.
2. Per posteggi/box liberi si intendono quelli o di nuova istituzione oppure quelli non condotti da precedente concessionario.
3. Fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero successivamente intervenire, ai fini della definizione del bando di pubblico concorso per l'assegnazione dei box/posteggi liberi,

viene redatta una graduatoria secondo i seguenti punteggi:

Prog.	Criterio	Punt.	Note
1	<b>Maggiore professionalità</b> acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche o dell'artigianato	<p>fino 5 anni: 10 p.</p> <p>da 6 a 10 anni: 15 p.</p> <p>oltre 10 anni: 20 p.</p>	<p>Coincide con l'anzianità d'impresa e quindi con la durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, oppure, nel caso di attività artigianali, all'Albo delle Imprese Artigiane. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa.</p> <p>Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse iscrizioni (ad esempio non può essere sommata l'anzianità riferita all'iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche assieme a quella dell'Albo delle Imprese artigiane) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia solo quella che comporta un punteggio inferiore.</p>
2	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di <b>prodotti di produzione biologica</b> almeno sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Si intendono quelli prodotti con l'impiego dei metodi indicati dal Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28.06.2007 in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.
3	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di prodotti classificati e riconosciuti <b>DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT</b> , almeno sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Per prodotti a denominazione protetta vedi normativa comunitaria e l'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. n. 1/2011. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.
4	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di <b>prodotti a filiera corta</b> sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Per prodotti di filiera corta vedi in particolare art. 3, comma 1, sub. lett. b), L.R. n. 1/2011. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.
5	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di <b>prodotti a Km. 0</b> sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Per prodotti a km. 0 vedi in particolare art. 3, comma 1, sub. lett. c), L.R. n. 1/2011. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.
6	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o	5 p.	

	utilizzo (nel caso di attività artigianali) di <b>alimenti destinati a persone celiache o con intolleranze alimentari</b> sul 50% della superficie complessiva del posteggio.		
7	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di <b>prodotti alimentari tipici umbri</b> almeno sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Per la definizione di prodotto tipico umbro vedi pagine 81 e 82 della 14° revisione dei prodotti agroalimentari tradizionali, adottata con Decreto Direttoriale prot. n. 44831 del 5.6.2014 e pubblicata in G.U., disponibile sul sito: <a href="http://www.politicheagricole.it">www.politicheagricole.it</a> Sono comunque prodotti tipici umbri quelli classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria
8	Impegno alla <b>consegna a domicilio</b> dei prodotti commercializzati.	5 p.	
9	Attestazione di invalidità non inferiore all'80% rilasciata dalla competente Azienda USL.	10 p.	Riconoscibile alle seguenti condizioni: - per le imprese individuali: che l'invalidità non inferiore all'80% ricorra in capo al titolare - per le società cooperative e quelle di persone: che risultino costituite in misura non inferiore al 60% da persone riconosciute invalide all'80%; - per le società di capitali: che le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a persone riconosciute invalide all'80% ed i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone riconosciute invalide all'80%.
10	Imprenditoria femminile	10 p.	Riconoscibile alle seguenti condizioni: - per le imprese individuali: che il titolare sia una donna; - per le società cooperative e quelle di persone: che risultino costituite in misura non inferiore al 60% da donne; - per le società di capitali: che le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.
11	Imprenditoria giovanile	20 p.	Per la valutazione si terrà conto dei seguenti requisiti: - per le imprese individuali: che il titolare abbia una età compresa tra i 18 e i 32 anni; - per le società: che i soci di età compresa tra i 18 e i 32 anni rappresentino almeno il 50% del totale dei soci medesimi e siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del capitale sociale (riferito al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori nel caso di soc. coop.).
12	Commercio equo e solidale	5 p.	Per la definizione di commercio equo e solidale vedi L.R. Umbria 3/2007 e Regolamento Regione Umbria n. 1/2008 - Riconoscibile agli operatori iscritti nel relativo registro regionale a condizione che gli stessi riportino in domanda i conseguenti estremi di iscrizione.
<p><b>N.B.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a parità di punteggio viene data priorità alla richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario</li> <li>- si terrà conto solo dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale)/permanendo ulteriormente la parità si procede a sorteggio;</li> <li>- qualora vengano assunti impegni tra loro oggettivamente non cumulabili si computa/computano soltanto quello/i che comporta/no un punteggio inferiore.</li> </ul>			

4. Rimane ferma la possibilità per la Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso di cui al precedente comma 1, di individuare eventuali priorità integrative, del caso rivedendo i singoli punteggi di cui sopra, come previsto dall'art. 51, comma 1, sub lett. d) della *legge regionale*.
5. La durata delle concessioni rilasciate all'esito del bando di concorso di cui al precedente comma 1 è individuata in anni 10.
6. Per l'assegnazione dei box/posteggi liberi a favore di altre categorie assimilabili ed in particolare a favore degli imprenditori agricoli si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni che precedono sul previo esperimento di una specifica procedura di bando, incluse quelle citate per rinvio ed in ordine alla durata decennale delle concessioni.
7. L'assegnazione temporanea di posteggi non attrezzati con strutture fisse occasionalmente liberi o non ancora assegnati all'interno dei mercati giornalieri, può avvenire in base alle caratteristiche di tipologia merceologica, di specializzazione e di categoria dell'operatore rispetto alle quali è prevista l'utilizzazione del posteggio, per la sola giornata di svolgimento dello stesso, in conformità a quanto previsto al punto 6. dell'*Intesa* e pertanto sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  1. maggiore anzianità di presenza effettiva o di spunta (indipendentemente dall'effettivo utilizzo) riferita al mercato ove è ubicato il posteggio del quale si richiede l'assegnazione temporanea; il numero delle presenze maturate è quello risultante agli atti del Comune.
  2. maggiore anzianità quale impresa attiva nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del caso sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa; chi intenda far valere tale criterio dovrà esibire al personale incaricato la copia della visura camerale da cui si possa evincere detta anzianità oppure, in alternativa, dovrà produrre al medesimo personale conseguente formale autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
  3. sorteggio.
8. L'assegnazione temporanea di posteggi fuori mercato non attrezzati con strutture fisse occasionalmente liberi o non ancora assegnati, può avvenire, in base alle caratteristiche di tipologia merceologica, di specializzazione e di categoria dell'operatore rispetto alle quali è prevista l'utilizzazione del posteggio, per la sola giornata di esercizio, a favore del primo richiedente regolarmente legittimato. In caso di operatori concorrenti la priorità viene riconosciuta a favore di colui il quale, nell'ordine, abbia maturato la maggiore anzianità di presenza effettiva o di spunta riferita al posteggio richiesto, o, in ulteriore subordine, applicando gli stessi criteri di cui al precedente comma 7.
9. Nelle ipotesi di cui alle precedenti commi 7 e 8, l'occupazione è consentita a condizione che gli operatori:
  - a) risultino in regola con tutte le specifiche disposizioni di riferimento;
  - b) provvedano entro le ore 09,00 della giornata di esercizio ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a seguito dell'occupazione;
  - c) comunichino l'occupazione all'Amministrazione Comunale o formalmente o via telefono.

Il pagamento potrà avvenire a mani del soggetto che opera il controllo del mercato qualora rivesta la qualifica di agente contabile, ovvero a mezzo bollettino di c/c postale od altro mezzo idoneo. In presenza di oggettive difficoltà è ammesso il pagamento anche successivamente, salvo l'obbligo di produrre la ricevuta di avvenuto versamento entro sette giorni.

Gli agenti accertatori hanno la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dal posteggio dell'operatore che violi le surriportate disposizioni.
10. E' comunque vietata l'occupazione di posteggi liberi nei mercati o fuori mercato da parte di soggetti che non risultino in regola con i pagamenti di qualsiasi somma dovuta al Comune in conseguenza di pregresse analoghe occupazioni.
11. L'assegnazione di eventuali posteggi liberi destinati ai soggetti disagiati di cui all'art. 40, comma 10, lettera b), della *legge regionale*, avviene previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di un apposito avviso, contenente tra l'altro i relativi criteri di graduatoria e che dovranno comunque prevedere la priorità:
  - a) nel caso di soggetti disagiati ex legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore di quelli riconosciuti con invalidità grave;
  - b) nel caso di associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro, a favore di quelle che risultino vantare una maggiore anzianità di riconoscimento;
12. Oltre a quanto previsto ai sensi del precedente comma, per l'assegnazione dei posteggi nei mercati destinati a favore dei soggetti disagiati, di cui all'art. 40, comma 10, lettera b), della *legge regionale*, si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni che precedono incluse quelle citate per rinvio ed in ordine alla durata decennale delle concessioni.

13. Nel caso in cui i posteggi nei mercati destinati a favore delle categorie disagiate non risultino assegnati in concessione, gli stessi possono essere assegnati, per la singola giornata di esercizio, con priorità a persone riconosciute disagiate ai sensi della L. 104/1992. In caso di operatori concorrenti si applica il criterio dell'invalidità grave ex L. 104/1992, oppure, in ordine ulteriormente gradato, l'ordine cronologico di arrivo. Laddove il posteggio risulti ancora libero, lo stesso potrà essere occupato, sempre per la sola giornata di esercizio, da operatori appartenenti ad altre categorie purchè in regola con ogni disposizione di riferimento.
14. In tutti i bandi e/o gli avvisi pubblici disciplinati dal presente articolo andrà comunque prevista la condizione che il subingresso rispetto a titoli rilasciati all'esito della procedura sarà tra l'altro concedibile a condizione che:
- l'attività di vendita su aree pubbliche sia stata effettivamente e continuativamente condotta per almeno due anni da parte dell'aggiudicatario, circostanza da comprovare con apposita asseverazione a firma di tecnico abilitato di parte iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
  - nel caso in cui con la domanda di partecipazione al bando il dante causa abbia assunto qualsiasi tipo di impegno, il subentrante si impegni a sua volta ad osservarlo incondizionatamente.

#### Art. 4

#### (Riassegnazione dei posteggi/box nei mercati e fuori mercato con concessioni in scadenza al 31.12.2018)

- La riassegnazione dei box/posteggi individuati nei mercati e fuori mercato, inclusi quelli destinati ad attività artigianali o di pubblico esercizio o dei produttori agricoli e le cui concessioni risultino in scadenza a decorrere dal 31.12.2018, avviene all'esito di bando di concorso approvato con specifico atto di Giunta Comunale, secondo la procedura di cui, in particolare, all'art. 40 della *legge regionale*.
- In coincidenza con il presumibile periodo di ammortamento degli investimenti citato al punto 1. dell'*Intesa*, la durata delle concessioni da rilasciare all'esito della precitata procedura di bando è fissata in anni 10. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando, può rideterminare in diminuzione tale durata decennale nel caso in cui, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovessero intervenire conseguenti modifiche alle disposizioni di riferimento.
- Fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero successivamente intervenire ed esclusivamente per il precitato periodo di ammortamento, ai fini della definizione dello stesso bando di pubblico concorso per l'assegnazione dei box/posteggi in questione viene redatta una graduatoria secondo i seguenti punteggi:

Prog.	Criterio	Punt.	Note
1	Anzianità acquisita sul box/posteggio già condotto in concessione	40 p.	Non riconoscibile a favore di precedenti concessionari che abbiano ceduto a titolo definitivo l'azienda esercitata sul box/posteggio interessato alla procedura
2	<b>Maggiore professionalità</b> acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche o della specifica attività	Professionalità maturata pari o inferiore a 5 anni: 2 punti per ciascun trimestre di anzianità, fino ad un massimo di 40 punti.  Professionalità maturata compresa tra 5 e 10 anni: 40 punti per i primi cinque anni di anzianità, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 50 punti in totale.  Professionalità maturata superiore a 10 anni: 50 punti per i primi dieci anni, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 60 punti in totale.	Coincide con l'anzianità d'impresa e quindi con la durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, oppure, nel caso di altra attività, nel relativo Albo. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa.  Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse iscrizioni (ad esempio non può essere sommata l'anzianità riferita all'iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche assieme a quella di altro Albo) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia solo quella che comporta un punteggio inferiore.  L'ultimo trimestre in termini temporali è conteggiato anche se in esso l'anzianità dell'esercizio dell'impresa è parziale.

In caso di parità si terrà conto delle seguenti priorità in ordine decrescente:

- della data di iscrizione dell'operatore partecipante alla selezione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il commercio su aree pubbliche;
- richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario – si terrà conto solo dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale);

- sorteggio;

- i. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando, adotta specifiche disposizioni a disciplina delle formalità di presentazione delle relative domande, anche nel caso di attività condotte in forza di contratto di affitto d'azienda in essere tra le parti alla data di scadenza della concessione.
- ii. Il concessionario può proseguire la propria attività sul box/posteggio anche successivamente al decorso del termine di scadenza della concessione per l'eventuale tempo necessario per la definizione delle graduatorie a condizione che:
  - I) abbia richiesto di partecipare al bando per il medesimo box/posteggio;
  - II) rispetti ogni conseguente previsione, prescrizione, limite o cautela di legge o di regolamento;
  - III) provveda al pagamento di ogni conseguente onere.
6. Laddove l'operatore vincitore del bando risulti diverso da quello in precedenza concessionario:
  - I) nel caso di area non attrezzata, l'occupazione da parte del vincitore è consentita dal giorno successivo di rilascio della concessione;
  - II) analogamente, nel caso di area attrezzata di proprietà del Comune, dal giorno successivo di rilascio della concessione, precisando a tal riguardo che il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il precedente concessionario non provveda alla riconsegna delle chiavi; in tale ipotesi il Comune intima a quest'ultimo di procedere a tale riconsegna; permanendo l'inadempimento, la procedura giurisdizionale di legge finalizzata alla liberazione dell'immobile ed alla riconsegna delle chiavi dovrà essere promossa e definita dal vincitore del bando a propria cura, spese e responsabilità;
  - III) nel caso di area di proprietà del Comune successivamente attrezzata da parte del precedente concessionario o da altro soggetto in diritto di superficie, questo/i ultimo/i saranno tenuti nel termine di mesi 3 decorrenti dalla data di rilascio del nuovo titolo a liberare l'area, restituendola al Comune nella precedente situazione di fatto e comunque pienamente fruibile nel rispetto di ogni procedura di legge. Permanendo l'inadempimento, la procedura giurisdizionale di legge finalizzata alla liberazione dell'area dovrà essere promossa e definita dal vincitore del bando a propria cura, spese e responsabilità. Sono comunque consentiti accordi tra i privati riferiti a tale diritto di superficie.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree private messe a disposizione del Comune in forza della procedura di cui all'oggi abrogato art. 19, L.R. Umbria n. 6/2000 od altre analoghe precedenti, ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche; è fatta salva in tale ipotesi la facoltà per il proprietario dell'area di recedere dalle intese pattuite con il Comune di Terni nel caso in cui il medesimo non risulti il vincitore del bando, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione del soggetto vincitore del bando stesso.
8. Per la riassegnazione dei box/posteggi a favore di altre categorie assimilabili ed in particolare a favore degli esercenti l'attività di pubblico esercizio all'interno di mercati si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni che precedono sul previo esperimento di una specifica procedura di bando, incluse quelle citate per rinvio ed in ordine alla durata decennale delle concessioni.

### TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIFERITE AI MERCATI

#### Art. 5 (Mercato di Natale)

1. Il presente articolo reca specifiche disposizioni riferite al Mercato di Natale, al quale possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che abbiano prodotto domanda nei termini di cui alla successivo comma 8 e che risultino ammessi sulla base delle graduatorie conseguentemente stilate.
2. All'interno del mercato è esclusivamente consentita la commercializzazione di prodotti ricompresi all'interno delle seguenti voci merceologiche, a ciascuna delle quali sarà destinato un numero di posteggi che verrà individuato con specifico atto di Giunta Comunale all'esito delle procedure illustrate ai sensi del successivo comma 4:

VOCE MERCEOLOGICA
Biancheria in confezione natalizia - pigiami e vestaglie natalizie.
Libri, discografie, musicassette e compact disc
Frutta secca e/o dolci anche in confezione regalo caratteristica del Natale e/o della Befana.

Giocattoli e addobbi natalizi
Sciarpe, guanti e cappelli; ombrelli; articoli di alta bigiotteria anche di produzione artigianale purchè di elevato livello qualitativo.
Fiori secchi e piante in confezione regalo; ceramiche; oggettistica in resina (quali angeli gnomi, gufi ecc); gadgets personalizzati con nome (accendini, portachiavi, targhette, penne, ecc) purchè riferibili al Natale o all'Epifania, in tutti i casi esclusi articoli recanti il marchio Walt Disney o Hello Kitty oppure riferibili ai rispettivi personaggi.
Oggettistica in legno, vimini, latta, resina, bambù o metallo; candele e incensi; quadri, saponette profumate, purpurry e anticherie; stampe e cornici; cestini; scatole per il cucito; decorazioni in pannolenci come alberi, sfere e cuori; fermaporte e paraspifferi in tessuto con coordinato cuscino per sedia e tappeto; cuori in tessuto e vimini, stelle in stoffa e oggetti in lana esclusi i capi di vestiario.
Articoli in vetro e oggettistica in porcellana resina e coccio; oggettistica in legno o metallo (quali angeli gnomi, gufi ecc); targhette in legno o metallo, anche personalizzati, con personaggi riferibili al Natale o all'Epifania, in tutti i casi esclusi articoli recanti il marchio Walt Disney o Hello Kitty oppure riferibili ai rispettivi personaggi; articoli orientali; articoli di alta bigiotteria anche di produzione artigianale purchè di elevato livello qualitativo.
Anticherie, stampe e cornici
Prodotti di enoteca, prodotti tipici umbri ed altri prodotti alimentari esclusi i dolci e la porchetta
Oggettistica per l'ornamento e l'arredo per la casa; pantofole tipo "moppine".
Bigiotteria, articoli orientali e bambole di porcellana; articoli fantasy in qualsiasi materiale (fate, draghi, gnomi, manga, personaggi mitologici e di fantasia) in tutti i casi esclusi articoli recanti il marchio Walt Disney o Hello Kitty oppure riferibili ai rispettivi personaggi.
Accessori in pelle, quali borse, portafogli, portachiavi, cinture, portacellulari, svuota tasche esclusi in ogni caso guanti e cappelli; ferma soldi, fermacravatte e ombrelli.

3. Ogni operatore ammesso alla partecipazione esclusivamente con riferimento a merceologie ricomprendenti prodotti alimentari, ha la facoltà, nel rispetto di ogni vigente normativa prevista al riguardo ed in particolare di quelle in materia di sicurezza (antincendio, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, eccetera) e di igienicità degli alimenti, di vendere anche castagne, vin brulè, mele candite, cioccolata calda e zucchero filato preparate in loco, precisando a tal riguardo che:
  - a) la preparazione e la vendita di tali prodotti dovrà avvenire senza determinare alcun genere di emissione di fumi o esalazioni maleodoranti;
  - b) la vendita del vin brulè potrà avvenire soltanto dalle ore 12.00 di ogni giorno di esercizio sino alla chiusura serale del mercato, rispettando rigorosamente ogni vigente disposizione in materia di commercializzazione di bevande alcoliche ed in particolare i divieti esistenti al riguardo per quanto concerne la cessione di tali sostanze ai minorenni;
  - c) ai fini della vendita di castagne, vin brulè, mele candite, cioccolata calda e zucchero filato, su richiesta dei singoli operatori possono essere autorizzate, laddove possibile, occupazioni di suolo pubblico riferite a spazi prospicienti ai rispettivi posteggi.
4. Il numero complessivo dei posteggi e, di conseguenza, il numero dei posteggi destinati a ciascuna delle voci merceologiche ammesse, verrà individuato dalla Giunta Comunale sulla base di specifico rilievo planimetrico, predisposto dai competenti uffici della Direzione Mobilità e Trasporti, sentito al riguardo l'ufficio commercio, i quali dovranno al riguardo tenere conto dell'indirizzo di prevedere:
  - a) in via di principio lo svolgimento della manifestazione in Piazza Solferino e Piazza Europa in quest'ultimo caso unicamente sul lato dinanzi al palazzo "ex INA", fatte salve eventuali diverse determinazioni da parte della Giunta Comunale;
  - b) dimensioni in via di principio di m. 4 x 4 degli stand tramite cui effettuare le occupazioni, fatte salve eventuali diverse determinazioni da parte della Giunta Comunale;
  - c) eventuali spazi comuni destinati ad iniziative di richiamo e di vivacizzazione del contesto cittadino interessato.
5. Le voci merceologiche di cui alla precedente comma 2 potranno essere modificate, anche con eventuali limitazioni, con apposito atto di Giunta Comunale, la quale potrà altresì disporre ogni ulteriore disciplina di dettaglio relativa alle specifiche modalità di funzionamento del Mercato di Natale.

6. La gamma dei prodotti posti in vendita da ciascun operatore deve essere rappresentativa di almeno l'80% dell'intera voce merceologica per la quale l'operatore stesso viene autorizzato.
7. Nessuna delle voci merceologiche ammesse in occasione del tradizionale Mercato di Natale consente di friggere in loco i prodotti posti in vendita.
8. Le domande di partecipazione, in regola con gli oneri di bollo, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, nel periodo ricompreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno. Qualora quest'ultima data coincida con una giornata festiva il termine ultimo è quello del primo giorno feriale immediatamente successivo. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite entro i suddetti termini; in tal caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale.
9. Le domande di partecipazione devono tra l'altro contenere, a pena di inammissibilità:
  - a) i dati completi dell'operatore ivi inclusi quelli fiscali;
  - b) gli estremi del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
  - c) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. quale impresa attiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - d) la merceologia prescelta tra quelle di cui al precedente comma 2;
  - e) la sottoscrizione autografa;
  - f) in allegato la copia di un documento d'identità in corso di validità.
10. Sulla scorta delle domande regolarmente avanzate il competente Ufficio redige, nell'ambito di ciascuna voce merceologica, la relativa graduatoria valida per la singola edizione, tenendo conto degli stessi criteri e punteggi previsti dal presente regolamento in merito alle fiere, precisando al riguardo che il prog. 1 del successivo art. 13, comma 3 deve intendersi riferito al numero pregresso di presenze maturate nelle edizioni precedenti per la stessa o corrispondente voce merceologica; qualora occorra procedere a determinare la corrispondenza tra diverse merceologie, si tiene conto delle presenze pregresse relative ai prodotti riportati nell'autorizzazione con la quale l'operatore è stato ammesso alla partecipazione alle edizioni precedenti, a far data da quella dell'edizione 1992/1993.
11. L'eventuale rinuncia espressa alla partecipazione dovrà essere formalizzata improrogabilmente entro il 31 ottobre di ciascun anno, successivamente al quale l'operatore rinunciatario sarà comunque tenuto al pagamento di ogni onere conseguente alla concessione del posteggio, fatte salve situazioni eccezionali debitamente documentate.
12. Ai fini dell'ordine di scelta dei posteggi si tiene conto dei criteri generali di cui sopra e non tanto delle singole graduatorie merceologiche.
13. Non è previsto il rilascio di concessioni pluriennali riferite al Mercato di Natale.
14. Non sono ammissibili le richieste di partecipazione per la vendita di merceologie diverse da quelle riportate al precedente comma 2.
15. Gli operatori devono reperire a proprie spese ed utilizzare stand aventi uguali dimensioni, caratteristiche e colore e le cui caratteristiche, incluse quelle estetiche, andranno previamente concordate con l'Amministrazione Comunale.
16. L'eventuale arredo della piazza, a totale carico degli operatori, dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.
17. La piazza dovrà essere liberata dall'ingombro degli stand entro il secondo giorno successivo al termine della manifestazione.
18. Spetta agli operatori provvedere all'eventuale servizio di vigilanza degli stand durante l'orario di chiusura.
19. L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia valutazione circa la possibilità di adottare al riguardo del Mercato di Natale uno dei provvedimenti contemplati dall'art. 49 della *Legge Regionale*.

#### **Art. 6 – Mercatino delle Anticherie**

1. ***Il Mercatino delle Anticherie si tiene la seconda domenica di ogni mese ed il sabato ad essa precedente presso l'area individuata di Largo Ottaviani e di Largo Micheli, esclusi i mesi di luglio ed agosto, oltreché in coincidenza con eventuali edizioni straordinarie che la Giunta Comunale ritenga di ammettere.***
2. Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente, purchè in possesso di ogni ulteriore requisito di legge:
  - a) gli operatori il commercio su aree pubbliche regolarmente legittimati all'esercizio;
  - b) gli artigiani purchè in possesso di titolo legittimante al commercio su aree pubbliche;
  - c) gli hobbisti in possesso della relativa tessera di cui all'art. 44 della *legge regionale*;
  - d) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo,



comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

- b) Nel mercatino possono essere commercializzati esclusivamente articoli di antiquariato, modernariato, collezionismo, discografie in vinile, fumetti e libri aventi carattere storico-artistico o da collezione, le stampe, oltretutto gli oggetti di artigianato artistico e le opere di cui al precedente comma 2., sub lett. d), mentre sono in ogni caso esclusi gli articoli di abbigliamento
- c) L'ammissione degli operatori avviene sulla base dell'ordine di presentazione in loco e non è previsto il rilascio di concessioni pluriennali.
- d) Ciascun operatore potrà occupare uno spazio in via di principio non superiore a m. 3 x 2 e ciò nel rispetto di ogni vigente prescrizione, vincolo o cautela in materia di sicurezza, inclusa quella impiantistica e di prevenzione incendi, evitando di occupare lo spazio destinato al transito del pubblico partecipante.
- e) Sulla scorta del precitato indirizzo relativo alle dimensioni dei posteggi, la Giunta Comunale provvederà ad individuare il loro numero complessivo sulla base di specifico rilievo planimetrico, predisposto dai competenti uffici del Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, sentito al riguardo l'ufficio commercio; nelle more dell'approvazione di tale rilievo planimetrico continuano a seguirsi le procedure già in uso.
- f) Prima dell'inizio della singola occupazione e comunque cumulativamente quantomeno una volta per ogni anno solare, gli operatori, del caso per il tramite di soggetto rappresentativo dei medesimi, dovranno comunicare il loro intendimento di partecipare al mercatino indicando:
  - a) I propri dati anagrafici completi inclusi quelli fiscali;
  - b) la qualifica legittimante all'esercizio tra quelle ricomprese al precedente comma 2;
  - c) il dimensionamento degli spazi (o il numero progressivo del posteggio laddove individuato) che si intende/intendono occupare e il conseguente impegno ad effettuare il pagamento di ogni relativo onere;
  - d) che non ricorrono nei propri confronti cause preclusive all'esercizio riferite ai requisiti morali di legge, inclusi quelli di cui alla cd. normativa antimafia;
  - e) l'impegno a rispettare rigorosamente ogni previsione, prescrizione, limite o cautela di legge o di regolamento, incluso il presente;
  - g) I veicoli degli operatori non potranno in nessun caso circolare e/o sostare sull'intera area interessata dalla manifestazione, ad esclusione delle operazioni di carico e scarico; è assolutamente vietato occupare con banchi o merci le eventuali griglie di aerazione presenti nella zona interessata.
  - h) L'eventuale arredo, a totale carico degli operatori, dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale.
  - i) Sono comunque applicabili, per quanto compatibili, tutte le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento.
  - j) In conformità con l'art. 49, comma 6., della *legge regionale*, ai fini della valorizzazione e della promozione del Mercatino delle Anticherie, la Giunta Comunale può autorizzare la stipula di convenzioni con uno dei soggetti indicati in tale disposizione, anche prevedendo l'affidamento di fasi organizzative e di gestione.

**Art. 7 - (Mercato ed altri posteggi presso il Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore)**

1. Al fine di salvaguardare la vocazione turistica del belvedere inferiore della Cascata delle Marmore, presso la struttura mercatale denominata Tourist Shop è consentito commercializzare da parte degli operatori concessionari:
  - a) gli articoli da ricordo che recano imprese raffigurazioni caratteristiche del patrimonio urbano, storico, artistico, ambientale e paesaggistico umbro;
  - b) i prodotti artigianali consistenti in passamaneria, in articoli tessili per l'arredamento della casa, in capi di abbigliamento, esclusa in ogni caso la biancheria intima o i costumi da bagno, e in articoli in vetro o ceramica;
  - c) i prodotti alimentari tipici dell'Umbria in confezione sigillata.
2. E' comunque consentito agli operatori di cui al precedente comma 1 di proseguire nella vendita dei prodotti già commercializzati precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale facoltà si estende con gli stessi limiti ai propri eventuali aventi causa e successivi. Al fine di consentire le conseguenti verifiche, i suddetti operatori, a richiesta delle autorità preposte ai controlli, ovvero di quella amministrativa, devono presentare la relativa documentazione contabile a riprova.
3. Presso il Belvedere inferiore della Cascata delle Marmore in Piazzale Vasi è consentito il rilascio, da parte del competente Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, di non più di 4 concessioni di occupazione di suolo pubblico a favore di coloro i quali pongano in vendita opere del proprio ingegno. L'esatta individuazione di tali posteggi, comunque da prevedere in contiguità alle nuove localizzazioni degli operatori su aree pubbliche presso il nuovo sito prospiciente alla struttura già esistente in zona denominata " Tourist Shop ", è demandata allo stesso Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio. Anche coloro i quali pongano in vendita opere del proprio ingegno dovranno utilizzare banchi e arredi di tipo uniforme secondo le prescrizioni che verranno loro impartite dal Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio d'intesa con il competente servizio Arredo Urbano.

4. Fuori dai casi che precedono, oltretutto fuori dai casi di autorizzazioni-concessioni già rilasciate con riferimento all'area turistico escursionistica della Cascata delle Marmore, nessuna ulteriore occupazione di suolo pubblico può essere assentita presso tale area per la vendita al dettaglio di prodotti di qualsiasi settore merceologico da chiunque effettuata, inclusi non solo i commercianti su aree pubbliche ma altresì gli artigiani, i produttori agricoli e gli esercenti la vendita di prodotti del proprio ingegno.
5. I titolari di concessione di posteggi non attrezzati presso il Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore in Piazzale Felice Fatati sono tenuti ad utilizzare arredi e banchi espositivi di identiche caratteristiche e colore secondo le indicazioni che verranno impartite da parte della Direzione Urbanistica del Comune di Terni.
6. Per le finalità di cui al precedente comma la predetta Direzione Comunale provvederà a determinare dette indicazioni contemperando d'un lato l'esigenza di minimizzare l'impatto di tali attività rispetto al pregio ed all'importanza turistico-naturalistica dell'area, in modo da individuare i precitati arredi e banchi espositivi privilegiando il loro aspetto estetico e la loro qualità architettonica, e dall'altro lato le necessità degli operatori di poter utilizzare strutture agevolmente installabili possibilmente limitandone i costi di acquisizione, prevedendo specifiche disposizioni anche nel caso in cui i posteggi vengano occupati con l'utilizzo di veicolo.
7. Le disposizioni che precedono si applicano anche con riferimento ad eventuali operatori spuntisti.
8. Le indicazioni tecniche cui rinvia il presente articolo dovranno essere adottate con specifica determinazione dirigenziale da parte della Direzione Urbanistica del Comune di Terni da notificare ai singoli operatori concessionari e da pubblicizzare altresì con conseguente cartellonistica da installare in loco. Le stesse entrano in vigore decorsi gg. 60 dalla data della loro comunicazione ai predetti operatori concessionari.
9. Non è consentita l'occupazione dei posteggi in questione in violazione anche parziale delle indicazioni tecniche cui rinvia il presente articolo. In caso di loro violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari a € 160,00. Gli agenti accertatori hanno la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dal posteggio del contravventore. Nel caso in cui venga reiterata la violazione in questione da parte di operatore concessionario, il competente ufficio comunale ha la facoltà di disporre la sospensione del relativo titolo sino a gg. 20 ed in caso di ulteriore violazione di disporre la decadenza dal medesimo.
10. Presso tutta l'area turistico escursionistica della Cascata delle Marmore e più precisamente presso i seguenti toponimi:
  - Via della Cascata (tutti i civici);
  - Via Conti Menotti (tutti i civici);
  - P.le Byron (tutti i civici);
  - Via Vasi (tutti i civici);
  - P.le Fatati (tutti i civici);
  - Via Valnerina (dal n. 4 al n. 102 inclusi e dal n. 5 al n. 155 inclusi);
  - Via ex Carbuco (tutti i civici);
  - Via Molino di Cocchi (tutti i civici);
  - Belvedere Gmelin Guglielmo Federico (tutti i civici);
  - Via Ponte del Toro (tutti i civici);
 è fatto divieto di esporre o porre in vendita uno o più dei seguenti prodotti anche se già in precedenza commercializzati:
  - a) mazze da baseball, manganelli o analoghi articoli;
  - b) articoli di qualsiasi natura recanti simboli o riferimenti politici o immagini di politici;
  - c) gli articoli di qualsiasi natura contrari alla pubblica decenza o al comune senso del pudore e ciò con particolare riferimento a quelli abitualmente commercializzati presso i sexy shop.
11. Il divieto di cui al precedente comma si estende a tutte le attività di vendita condotte o su aree pubbliche o in sede fissa od accessorie ad altre.
12. Quanto stabilito ai sensi del presente articolo viene altresì disposto a norma dell'art. 51, comma 1, sub lett. i), della *legge regionale*, al fine di tutelare l'area ambientale in questione.

#### **Art. 8 - (Mercato di Largo Cairoli)**

1. In conformità alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 311 del 13.07.2015, il trasferimento degli operatori il commercio su aree pubbliche del Mercato di Largo Cairoli avverrà previa individuazione, da parte dell'Assessorato all'Urbanistica sentito al riguardo l'Assessorato al Commercio, della localizzazione di destinazione.

#### **Art. 9 (Mercato Comune di Largo Manni)**

1. Al Mercato Comune di Largo Manni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 20.11.2011 e s.m.i. e, per quanto compatibili, quelle di cui al presente atto e relativi allegati.

#### **Art. 10 (Mercato settimanale di San Martino)**

1. Lo svolgimento del Mercato settimanale di San Martino è previsto in coincidenza di ogni mercoledì nel corso

dell'anno. Qualora la data del mercoledì coincida con un giorno festivo il Mercatino si tiene il primo giorno feriale immediatamente precedente.

2. La surriportata data di svolgimento del mercoledì potrà altresì essere modificata con specifica Ordinanza Sindacale laddove le competenti Autorità ne segnalino l'opportunità in conseguenza dello svolgimento di partite interne della Ternana Calcio
3. L'esatta localizzazione di tale Mercatino potrà essere rivalutata anche tramite trasferimento ad altra sede nel caso in cui l'Amministrazione intenda disporre la complessiva riqualificazione urbanistica dell'area interessata.

#### **Art. 11 (Attività di somministrazione nei mercati comunali)**

1. In ciascuno dei mercati di Cesure e Campitelli può essere consentito destinare non più di un box alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Gli interessati, già in possesso di autorizzazione-concessione abilitante al commercio su aree pubbliche, dovranno presentare conseguente domanda di cambio di destinazione d'uso e successivamente, in caso di accoglimento, formalizzare segnalazione certificata di inizio attività, ed a tal fine dovranno risultare, alla data della domanda ed a pena di inammissibilità, in possesso di tutti i requisiti morali, professionali e di idoneità dei locali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di somministrazione.
3. Sono considerate concorrenti le domande di cui al precedente comma presentate al Comune di Terni nel medesimo mese solare ed a tal riguardo si tiene conto degli stessi principi di cui alla successiva lettera c. In tal caso la conseguente graduatoria sarà redatta secondo l'ordine delle seguenti priorità:
  - a) maggiore anzianità di concessione nel mercato;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche;
  - c) data di spedizione dell'istanza al Comune di Terni così come comprovata o dalla relativa PEC, ovvero dal timbro apposto dal personale comunale addetto alla ricezione della corrispondenza; nel caso di invio via posta fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante nel solo caso di raccomandata A/R, mentre negli altri casi fa fede esclusivamente il timbro apposto dall'ufficio protocollo comunale e pertanto l'inoltro avviene ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.
4. Verrà disposto il divieto di prosecuzione attività/la decadenza e/o il ritiro comunque denominato del titolo abilitante l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltreché ricorrendo le specifiche condizioni di legge o di regolamento in materia, anche laddove venga meno la concessione d'uso del box inclusi i casi di sua revoca, dichiarazione di decadenza o di ritiro a qualsiasi titolo disposto, ovvero di trasferimento, rilocalizzazione, cessazione, eccetera del mercato disposto per qualsiasi motivo di pubblico interesse o forza maggiore.
5. Il rinnovo della concessione relativa ai locali d'esercizio ed il subentro a qualsiasi titolo nell'attività di somministrazione cui al presente articolo è consentita, oltreché nel rispetto di ogni vigente disposizione in materia, soltanto laddove ricorrano le condizioni di cui al presente regolamento incluse quelle riferite alle procedure di bando ed alla regolarità tributaria della posizione del cedente e/o del subentrante.
6. Le attività di somministrazione autorizzate ai sensi del presente articolo si conformano agli orari delle attività di vendita nel mercato laddove previsti. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare l'estensione dell'orario di esercizio successivamente alla chiusura delle attività commerciali a condizione che non osti alcun motivo di pubblico interesse.
7. Agli esercenti l'attività di somministrazione in questione è fatto divieto di tenere trattenimenti danzanti ex art. 68 T.U.L.P.S presso il mercato medesimo.
8. Tutti gli esercenti le attività di commercio su aree pubbliche regolarmente condotte con concessione di box/posteggio presso l'area del belvedere superiore della Cascata delle Marmore hanno la possibilità di estendere la medesima anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che ricorrano tutte le condizioni di legge e/o di regolamento e che venga preventivamente formalizzata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività di cui alle vigenti disposizioni in materia. Si applicano al riguardo ed in ogni caso i precedenti commi 4, 5, 6, e 7 del presente articolo. L'attività di pubblico esercizio può essere svolta esclusivamente durante la stagione turistica e quindi in coincidenza con le giornate in cui è prevista l'apertura della Cascata delle Marmore, in occasioni delle quali sono disponibili i servizi igienici esistenti in zona.

#### **TITOLO IV - FIERE**

##### **Art. 12 - (Fiere)**

1. E' confermato lo svolgimento delle seguenti fiere:
  - a) Fiera di San Valentino;
  - b) Fiera di San Matteo;
  - c) Fiera del Cassero;
  - d) Fiera di Santa Lucia.

2. Nelle fiere devono essere previsti posteggi riservati a persone riconosciute disagiate ai sensi della L. 104/1992 nella stessa misura di cui alle precedenti edizioni.
3. Le disposizioni a disciplina del corretto svolgimento delle fiere sono contenute nell'allegato A costituente parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 13 (Assegnazione di posteggi nelle fiere)**

1. ***La concessione dei posteggi nelle fiere di cui al precedente art. 12 avviene sulla base di graduatorie aventi validità per la sola annualità della manifestazione di riferimento e ciò sino all'adozione di specifico atto di Giunta Comunale con il quale la medesima potrà disporre ogni aspetto connesso al rilascio di concessioni aventi durata settennale, redatte sulla scorta degli stessi criteri di cui al presente articolo.***
2. Nei casi di cui al precedente comma 1:
  - a) la domanda di partecipazione deve essere inoltrata, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso tra il 60° ed il 180° giorno precedente la manifestazione;
  - b) nel rispetto dei termini di cui alla precedente lettera a), può essere avanzata una domanda per più fiere a condizione che le stesse ricadano nello stesso anno solare;
  - c) a pena di inammissibilità le domande di cui sopra devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
    - I) le generalità del richiedente compresi i dati fiscali;
    - II) la qualifica (operatore su area pubblica, produttore agricolo, artigiano);
    - III) l'indicazione della fiera o delle fiere a cui si intende partecipare;
    - IV) nel caso di commerciante su area pubblica o di artigiano, gli estremi completi inclusi quelli del relativo Comune del titolo abilitante al commercio su aree pubbliche con il quale si intende partecipare alla fiera o alle fiere;
    - V) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese o a sue sezioni speciali laddove trattasi di artigiani o di produttori agricoli;
    - VI) la copia di un documento di identità in corso di validità;
  - d) contestualmente alle domande in questione gli interessati possono altresì autodichiarare eventuali priorità che i medesimi intendano far valere tra quelle ammissibili ai sensi del presente articolo ed in primis l'eventuale anzianità quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche oppure, nel caso di diversa attività, nel relativo Albo, eventualmente cumulata con quella dell'eventuale diretto dante causa; in caso contrario nulla viene conteggiato al riguardo così come nulla viene conteggiato nel caso in cui venga indicato il rinvio ad altri atti in possesso dell'Amministrazione Comunale. Il computo dell'anzianità di esercizio nella fiera viene effettuato d'ufficio sulla scorta delle risultanze ufficiali agli atti.
3. Successivamente ***a quanto previsto dall'atto di Giunta Comunale richiamato al precedente comma 1***, la concessione dei posteggi in tali fiere avviene all'esito della procedura di bando prevista dall'art. 40 della *legge regionale*, da approvare da parte della Giunta Comunale anche sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali diverse determinazioni adottate dalla Giunta stessa, anche a protrazione delle procedure di assegnazione annuale descritte al precedente comma 1. da adottare in presenza di problematiche organizzative non altrimenti risolvibili.
4. In coincidenza con il presumibile periodo di ammortamento degli investimenti citato al punto 3. dell'*Intesa*, la durata delle concessioni concedibili all'esito della precitata procedura di bando relativa alle fiere è fissata in anni 7. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando, può rideterminare in diminuzione tale durata settennale nel caso in cui, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovessero intervenire conseguenti modifiche alle disposizioni di riferimento.
5. La precitata procedura di bando:
  - a) dovrà prevedere un numero di concessioni per ciascuna fiera possibilmente corrispondente a quello previsto in occasione dell'ultima edizione, con un dimensionamento di ciascun posteggio di 32 mq. ovvero con uno diverso stante modifiche allo stato di luoghi, la necessità di salvaguardare i centri storici o per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse;
  - b) Fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero successivamente intervenire, esclusivamente per il precitato periodo di ammortamento verrà definita sulla base dei seguenti criteri e conseguenti punteggi:

Prog.	Criterio	Punt.	Note
1	Anzianità di esercizio nella fiera	2 punti per ogni anno di partecipazione fino ad un massimo di 40 punti	Coincide con il numero di presenze maturate nella fiera come da vigenti disposizioni in materia – conteggiabile a far data dall'edizione della fiera di riferimento dell'anno 1994
2	Maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche o dell'artigianato	<p>Professionalità maturata pari o inferiore a 5 anni: 2 punti per ciascun trimestre di anzianità, fino ad un massimo di 40 punti.</p> <p>Professionalità maturata compresa tra 5 e 10 anni: 40 punti per i primi cinque anni di anzianità, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 50 punti in totale.</p> <p>Professionalità maturata superiore a 10 anni: 50 punti per i primi dieci anni, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 60 punti in totale.</p>	<p>Coincide con l'anzianità d'impresa e quindi con la durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, oppure, nel caso di diversa attività nel relativo Albo. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa.</p> <p>Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse iscrizioni (ad esempio non può essere sommata l'anzianità riferita all'iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche assieme a quella di altro Albo) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia solo quella che comporta un punteggio inferiore.</p> <p>L'ultimo trimestre in termini temporali è conteggiato anche se in esso l'anzianità dell'esercizio dell'impresa è parziale.</p>

In caso di parità si terrà conto delle seguenti priorità in ordine decrescente:

- a) del maggior numero di presenze alla fiera maturate dall'anno 1994;
- b) della data di iscrizione dell'operatore partecipante alla selezione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il commercio su aree pubbliche;
- c) richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario – si terrà conto solo dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale);
- d) sorteggio.

6. Le concessioni rilasciate a seguito della procedura di bando in questione:

- a) consentiranno l'effettiva occupazione soltanto nel caso in cui, durante il relativo periodo di vigenza, non sopravvenga - oltre ai casi di legge o di regolamento che prevedono atti di ritiro comunque denominati quali sospensione, decadenza o analoghi- qualsiasi motivo di pubblico interesse o di forza maggiore che imponga:
  - la soppressione, provvisoria o definitiva, del posteggio assegnato; in tale ipotesi non si procede in alcun caso alla rideterminazione dell'ordine di graduatoria e comunque all'operatore è accordata priorità nella spunta secondo la graduatoria conseguente al bando;
  - il trasferimento ad altra localizzazione della fiera anche con una diminuzione dei posteggi in precedenza previsti; in tale ipotesi si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi sulla base della stessa graduatoria già redatta senza aggiornamenti con altri punteggi del caso medio tempore maturati;
  - la soppressione definitiva della fiera nel suo complesso intesa ovvero la sua sospensione per una o più annualità;
- b) per le finalità di cui al precedente punto si intendono, a titolo esemplificativo, motivi di pubblico interesse o di forza maggiore quelli connessi alla ricorrenza:
  - di problematiche di ordine o di sicurezza pubblica;

- di problematiche di viabilità e/o di traffico;
- di problematiche di sanità pubblica o comunque di pubblica incolumità;
- di problematiche connesse all'organizzazione dei servizi di vigilanza, di pronto intervento e di decoro, oltretutto per qualsiasi altra problematica sempre di natura organizzativa;
- di coincidenza con altri eventi, iniziative, manifestazioni o situazioni che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, debbano essere ritenuti prioritari rispetto allo svolgimento della fiera;
- di danni alla pavimentazione stradale tale da non rendere sicuro lo svolgimento della fiera o laddove ricorra la concomitanza con lavori di ripristino, di rifacimento, di manutenzione o simili dell'area interessata.

c) In ogni caso:

- non è prevista la commisurazione di alcun indennizzo a favore dei concessionari;
- i provvedimenti conseguentemente adottati potranno essere rese noti agli interessati nelle forme di legge, del caso tramite la sola pubblicazione di avviso sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale laddove la comunicazione personale non appaia praticabile per qualsiasi motivo.

#### **Art. 14 - (Luoghi e date di svolgimento delle fiere)**

1. I luoghi di svolgimento delle fiere vengono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le date delle fiere vengono individuate dalla Giunta Comunale in coincidenza con le giornate festive il più possibile prossime a quella di tradizionale svolgimento, tenendo conto al riguardo degli altri interessi pubblici a qualsiasi titolo coinvolti.

### **TITOLO V - POSTEGGI FUORI MERCATO**

#### **Art. 15 - (Posteggi fuori mercato)**

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, della *legge regionale*, sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato:
  - a) Villa Valle (1 posteggio);
  - b) Stadio Liberati (totale n. 7 posteggi);
  - c) P.le Senio (totale n. 7 di cui 2 occupati da box, un posteggio destinato al commercio su aree pubbliche e 4 destinati ai produttori agricoli);
  - d) Via di Vittorio (totale n 5 di cui 3 occupati da box oltre a 2 posteggi);
  - e) Via Narni (totale n.3);
  - f) Via Romagna (totale n.1);
  - g) Carsulae (totale n.3);
  - h) Collescipoli – Via Granati (totale n.1);
  - i) Loc. Collestatte (totale n.1);
  - j) Piazza D. Fontana (totale n.1);
  - k) Piazza Tacito (totale n. 1 occupato da box);
  - l) Piediluco Via Noceta (totale n. 5);
  - m) Belvedere superiore Cascata – Via Conti Menotti (totale n. 2);
  - n) Civico Cimitero Centrale (totale n. 12 di cui 9 destinati al commercio su aree pubbliche occupati da box e 3 destinati ai produttori agricoli);
  - o) Cimitero di Cesi (totale n. 1 occupato da box);
  - p) Cimitero di Papigno (totale n. 2 occupati da box);
  - q) Cimitero di Collescipoli (totale n. 1 occupato da box).
2. La concessione dei posteggi fuori mercato che dovessero rendersi liberi avviene all'esito della procedura di bando prevista dall'art. 40 della *legge regionale*, anche sulla base delle disposizioni che precedono incluse quelle sui criteri di cui al precedente art. 3, quelle citate per rinvio oltretutto quelle recanti limiti e divieti, in ogni caso fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero successivamente intervenire. Per quanto concerne la riassegnazione delle concessioni si rinvia al precedente art. 4.
3. Anche nel caso dei posteggi fuori mercato, la durata delle concessioni concedibili all'esito della precitata procedura di bando è fissata in anni 10.
4. I posteggi già occupati da box in Via del Cassero sono comunque aboliti. Sono altresì aboliti il secondo posteggio già esistente presso il Cimitero di Collescipoli e quello già esistente in loc. Ponte d'Oro.

**Art. 16 - (Ulteriori concessioni temporanee di posteggio)**

- 1. In occasione di eventi quali feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Comune può rilasciare fino ad un massimo di 5 concessioni temporanee di posteggio, anche eventualmente vincolate alla vendita di prodotti specifici, ad operatori del commercio su aree pubbliche. Il Comune può altresì rilasciare non più di una 1 concessione temporanea di posteggio, anche eventualmente vincolata alla vendita di prodotti specifici, ad operatori del commercio su aree pubbliche, nell'ambito delle iniziative particolari congiunte con operatori (commerciali inclusi i pubblici esercizi od artigianali o di servizio) in sede fissa, così come meglio descritto al successivo art. 28 comma 4 e ciò nel rispetto di tutte le altre condizioni o limitazioni stabilite da tale ultima disposizione.**
2. Le manifestazioni ricorrenti di consolidata tradizione, per le quali è possibile derogare al numero massimo di concessioni di cui al precedente comma, sono le seguenti:
  - a) Carnevale;
  - b) Cantamaggio;
  - c) Commemorazione dei defunti.
3. Le richieste di concessione in occasione di manifestazioni di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima di ciascuna manifestazione, salvo il caso di quelle aventi carattere estemporaneo per le quali il predetto termine si riduce ad almeno 10 giorni. In caso di domande concorrenti, viene redatta una graduatoria sulla base dei criteri di cui al precedente art. 13, comma 5, sub lett. b), fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia che dovessero successivamente intervenire.
4. Ai fini della redazione delle graduatorie di cui al precedente comma, si tiene conto delle risultanze degli atti d'ufficio per quanto concerne la fattispecie di cui al prog. 1 riportata nella tabella di cui al precedente art. 13, comma 5, sub lett. b), mentre la fattispecie di cui al prog. 2 potrà essere valutata solo se autodichiarata in istanza.
5. Non è previsto il rilascio di concessioni pluriennali di posteggio per quanto concerne le fattispecie disciplinate dal presente articolo.
6. Nel caso di manifestazioni aventi durata superiore ad un giorno è possibile ottenere autorizzazioni-concessioni temporanee limitate ad uno o più giorni. La presenza in questo caso viene riconosciuta solo nel caso di effettiva partecipazione per tutti i giorni prescelti.
7. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, sub lettera g) della *legge regionale*, la possibilità di concedere concessioni di posteggio alle associazioni sportive, di volontariato o pro-loco per l'esercizio di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano, è consentita, laddove ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge e di regolamento e comunque esclusa qualsiasi finalità imprenditoriale dell'iniziativa, anche in assenza di titolo abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sempreché ricorrano tutti gli eventuali ulteriori atti d'assenso e/o l'osservanza delle prescrizioni o delle cautele a tal fine necessarie e ciò con particolare riferimento a quelle di carattere igienico sanitario e di sicurezza.
8. E' consentito il rilascio di autorizzazioni – concessioni abilitanti al commercio su aree pubbliche, comunque esclusi eventuali laboratori di produzione, a favore di operatori (al dettaglio in sede fissa, artigiani, di pubblico esercizio o analoghi) regolarmente abilitati all'esercizio della rispettiva attività all'interno di locali privati, nel caso in cui questi ultimi risultino interessati da lavori di ristrutturazione.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8 il rilascio può avvenire su domanda di parte, per un periodo massimo di gg. 60 ed anche in deroga ai divieti di cui al presente regolamento ed in particolare di cui al successivo art. 28, sempre che ricorra ogni ulteriore condizione di legge o di regolamento e che comunque:
  - a) gli spazi pubblici da occupare risultino nelle immediate adiacenze dei locali privati di esercizio oggetto di ristrutturazione; tali spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio sono concedibili previo assenso scritto dei titolari degli esercizi confinanti con quello interessato; l'assenso non è necessario nel caso in cui la struttura sia collocata ad almeno 3 metri dal filo della facciata dell'edificio dove è situato l'esercizio cui la struttura è connessa e dalle facciate degli edifici circostanti;
  - b) le strutture temporanee da utilizzare risultino conformi ad ogni vigente normativa in materia, in particolare in materia di sicurezza sotto qualsiasi profilo considerata e comunque compatibili con

qualunque disposizione, incluse quelle sulla qualità estetica dei dehors come da vigente piano per l'arredo urbano;

- c) non ricorra alcuna causa preclusiva ai sensi del Codice della Strada per ragioni di viabilità e di traffico ed in ogni caso nessun'altra situazione di pubblico interesse tale da non consentire il posizionamento (soprattutto per ragioni di sicurezza inclusa quella pubblica, igiene, sanità, pubblica incolumità, protezione civile, tutela dell'ambiente o del patrimonio storico, artistico o naturalistico o comunque altre anche non analoghe);
- d) dalla struttura temporanea non provengano emissioni di fumo, calore, odore, rumore o altre eccedenti la normale tollerabilità.

10. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 8 e 9 e laddove ricorrano domande concorrenti, la priorità viene accordata al primo operatore che abbia presentato la conseguente richiesta.

11. Alle domande di cui ai precedenti commi 8 e 9 deve essere acclusa una dichiarazione di tecnico abilitato di parte da cui si evinca che il posizionamento della struttura temporanea avviene nel rispetto di ogni disposizione di riferimento e dei limiti, cautele e prescrizioni sopra riportati.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 17 - (Orari)**

1. In materia di orari vige il principio normativo della libertà di individuazione dei medesimi ad eccezione di quanto previsto dalle specifiche ordinanze a disciplina del funzionamento di singoli mercati ed altresì da provvedimenti del caso adottati nelle forme di legge in presenza della necessità di salvaguardare altri interessi pubblici quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica ovvero il riposo delle persone.

### **Art. 18 (Regolarizzazione dei pagamenti)**

- 1. Nel solo caso in cui la posizione debitoria del partecipante ai bandi/procedure di cui sopra rispetto al pagamento di TOSAP, TARSUG e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune, ivi incluse quelle per spese condominiali, in conseguenza dell'occupazione di altro/i posteggio/box su aree pubbliche, risulti superiore ad € 5.000,00, lo stesso interessato potrà partecipare alla selezione allegando alla domanda documentazione a riprova del pagamento di almeno il 40% della somma dovuta, con contestuale impegno a versare il residuo con un piano di rientro di non oltre 24 rate mensili da versarsi nei successivi 2 anni.
- 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma e laddove l'interessato risulti vincitore del bando, il titolo concessorio viene provvisoriamente rilasciato per la durata residuale del precitato piano di rientro; il rilascio definitivo del medesimo per l'ulteriore termine ammesso può avvenire, su domanda dell'interessato, soltanto nel caso di integrale pagamento delle suindicate somme. Tali circostanze dovranno risultare da una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario acquirente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da allegare alla predetta domanda.

### **Art. 19 (subingresso nelle concessioni)**

- 1. Il subingresso e la conseguente voltura di concessioni di natura commerciale relative a posteggi, attrezzati o meno, rilasciate a favore di operatori il commercio su aree pubbliche ovvero di produttori agricoli, di attività di somministrazione od artigiani in possesso di titolo abilitante al commercio su aree pubbliche, con o senza contestuale autorizzazione abilitante all'esercizio, sono ammissibili, oltreché nel rispetto delle procedure e dei presupposti di legge e/o di regolamento a tal fine previsti, a condizione che:
  - a) il concessionario cedente:
    - I) produca conseguente comunicazione, completa di ogni notizia a tal fine necessaria ivi inclusi gli estremi dell'atto ad effetti reali da cui deriva l'effettivo trasferimento dell'azienda ceduta, ed alla quale andrà comunque allegata una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario cedente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da cui si evinca la regolarità tributaria della posizione del cedente alla data dell'atto di cessione di azienda rispetto al pagamento di Tosap, Tarsug e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali;
    - II) garantisca formalmente il pieno adempimento da parte del subentrante dell'obbligo di pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto da quest'ultimo al Comune di Terni in conseguenza dell'occupazione, accollandosi in proprio i relativi oneri in caso di accertata morosità del subentrante stesso, situazione ricorrendo la quale non è peraltro successivamente consentita la voltura per reintestazione titolo a favore del cedente originario.
  - b) contestualmente l'acquirente produca domanda di voltura titolo completa di ogni notizia a tal fine



necessaria ivi inclusi gli estremi dell'atto ad effetti reali da cui deriva l'effettivo trasferimento dell'azienda ceduta; tale domanda sarà comunque inammissibile nel caso in cui venga riscontrata, all'esito delle verifiche sul contenuto della surriportata autodichiarazione per il tramite della Direzione Comunale Attività Finanziarie e Tributi, l'irregolarità tributaria del cedente nei termini di cui sopra. In tal caso la competente Direzione comunale provvede a notificare al richiedente la voltura preavviso di rigetto, con contestuale assegnazione del termine di gg. 60 (sessanta) per la conseguente regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la richiesta viene definitivamente rigettata e si procede a ritirare la concessione. La prosecuzione dell'attività nelle more della surriportata regolarizzazione è consentita solamente nel caso in cui il richiedente la voltura si impegni a sanare integralmente la posizione debitoria del proprio dante causa entro e non oltre il precitato termine di gg. 60 (sessanta). In ogni caso si procede ad archiviare la richiesta di voltura titolo nel caso in cui la comunicazione di cui sopra del concessionario cedente non rechi in allegato la precitata autodichiarazione recante attestazione di regolarità tributaria.

- c) a parziale deroga delle disposizioni che precedono, in tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, oppure il soggetto incaricato della riscossione per conto di quest'ultima, abbia consentito la rateizzazione di una o più delle predette somme a favore del cedente, il subingresso è ammesso a condizione che l'acquirente si impegni a sanare integralmente la posizione debitoria del proprio dante causa, rispettando il relativo piano di rientro;
  - d) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), il titolo concessorio viene provvisoriamente rilasciato a favore dell'acquirente per la durata residuale del precitato piano di rientro; il rilascio definitivo del medesimo per l'ulteriore termine di legge può avvenire, su domanda dell'interessato, soltanto nel caso di integrale pagamento delle suindicate somme, oltreché di quelle direttamente a carico dell'acquirente stesso. Tali circostanze dovranno risultare da una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario acquirente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da allegare alla predetta domanda.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1, sub a) – II, e riferita all'obbligo di garanzia in capo al cedente delle obbligazioni del subentrante, non si applicano alle domande in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 20 - (Presenze e assenze)**

1. Con la sola eccezione degli operatori con posteggio non attrezzato con strutture fisse presso la Cascata delle Marmore e di quelli autorizzati in occasione di eventi di cui al precedente art. 16, i quali devono occupare il posteggio almeno un'ora prima rispettivamente dell'orario di apertura della Cascata, ovvero di inizio dell'evento, il titolare di concessione di posteggio in un mercato o fuori mercato è considerato assente qualora il posteggio medesimo non risulti occupato entro e non oltre le ore 08.00.
2. La presenza nei mercati:
  - a) è riconosciuta agli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio e che vi abbiano effettivamente esercitato, salvo documentate cause di forza maggiore, almeno sino alle ore 12.00;
  - b) è riconosciuta agli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio e non vi abbiano potuto partecipare per mancanza di posteggi disponibili;
  - c) non è riconosciuta agli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il computo delle presenze è effettuato mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa.
4. L'assegnatario di posteggio in una fiera è considerato assente qualora il posteggio medesimo non risulti occupato entro e non oltre le ore 08.00; nell'ipotesi di assenza di produttori e/o di artigiani i posteggi loro riservati possono essere attribuiti anche ad operatori del commercio su area pubblica nei termini di cui al presente regolamento.
5. Nell'ipotesi di fiere di durata superiore ad 1 giorno:
  - a) la presenza è riconosciuta solo nel caso di effettiva partecipazione per tutti i giorni di durata della manifestazione;
  - b) l'assegnatario di posteggio per graduatoria che risulta assente il giorno di inizio della manifestazione perde ogni diritto sul posteggio stesso anche per i giorni successivi;
  - c) il soggetto a cui viene temporaneamente assegnato, nel primo giorno di fiera, un posteggio vacante mantiene il diritto sul posteggio stesso per tutti i giorni di durata della manifestazione.

#### **Art. 21 (Box/posteggi liberi successivamente alle procedure di bando)**

1. Qualora all'esito delle procedure di bando per l'assegnazione o la riassegnazione di box/posteggi nei mercati o fuori mercato residuasse ancora la disponibilità di uno o più box/posteggi, gli stessi possono essere assegnati a domanda di parte, nel rispetto dei vincoli di destinazione e di tutti i principi e limiti di cui alle vigenti disposizioni comunali oltreché di legge, e comunque prescindendo dall'esperimento di un nuovo bando.
2. In tale ipotesi sono considerate concorrenti le domande pervenute nel medesimo mese solare finalizzate ad ottenere il rilascio della stessa concessione di posteggio, nel qual caso si procede a redigere apposita

graduatoria nel rispetto dei criteri, punteggi e priorità di cui al bando di riferimento.

**Art. 22 - (Rinvio ad altri atti)**

1. Il numero e la destinazione dei posteggi nei singoli mercati o fuori mercato, inclusi quelli riservati ad alcune categorie di soggetti tra quelli previsti dalla *legge regionale* ed eventualmente quelli destinati ai produttori agricoli, alla vendita di opere del proprio ingegno, ad attività artigianali, alla somministrazione di alimenti e bevande ed all'erogazione di servizi, il numero dei posteggi fuori mercato, l'individuazione del loro numero d'ordine, della dimensione e della tipologia merceologica e/o del comparto, nonché la data di svolgimento di quelli periodici saranno determinati con apposito atto di Giunta Comunale, di cui costituiranno parte integrante le relative piantine planimetriche.
2. Con apposito atto di Giunta Comunale, in ciascun mercato o aree fuori mercato:
  - a. si potrà aumentare, in presenza di adeguate condizioni, il numero dei posteggi esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
  - b. sarà determinato il numero dei posteggi assegnabili con bando;
  - c. potrà comunque essere modificato l'elenco dei posteggi/box fuori mercato come riportato al precedente art. 15, comma 1;
  - d. si potrà procedere per causa di forza maggiore, per motivi di interesse pubblico o di igiene e sanità, o per finalità di riconversione e riqualificazione, allo spostamento dei posteggi o alla loro totale o parziale soppressione.
3. Con apposito atto di Giunta Comunale si potrà procedere all'istituzione in via sperimentale, per il periodo massimo di un biennio, di nuove fiere o mercati. Successivamente la definitiva istituzione dovrà essere adottata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.
4. Il numero dei posteggi previsti in ciascuna fiera, inclusi quelli riservati a favore di particolari categorie di soggetti di cui alla *legge regionale*, l'individuazione del numero d'ordine, della dimensione e della tipologia merceologica e altresì la formulazione della graduatoria, saranno determinati, salvo quanto previsto al successivo punto 5., con apposito atto dirigenziale.
5. Alle modalità di funzionamento del Mercato di Natale (individuazione del numero dei posteggi, tipologie merceologiche, ecc.) si provvede con apposito atto di Giunta Comunale.

**Art. 23 - (Eventi imprevisi ed altri casi di necessità o forza maggiore)**

1. Qualora si verificano eventi imprevisi o altri casi di necessità o di forza maggiore, si può disporre anche a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggi fuori mercato.

**Art. 24 - (Decadenza dalle concessioni)**

1. Oltrechè negli ulteriori casi di legge o di regolamento, le concessioni di box/posteggio possono essere dichiarate decadute ricorrendo qualsiasi situazione di pubblico interesse ed in ogni caso laddove:
  - a) ricorra una situazione di accertata morosità nel pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo al Comune di Terni in conseguenza dell'occupazione per somme pari o superiori ad almeno 6 mensilità ;
  - b) per mancata ricostituzione del deposito cauzionale nei termini assegnati;
  - c) ricorra la non utilizzazione dei posteggi attrezzati per più di 16 mesi.
2. In ogni caso si procederà alla soppressione dei posteggi non stabilmente attrezzati che si rendessero liberi per cessazione, rinuncia unilaterale, dichiarazione di revoca, di decadenza o analoghe, di titoli relativi ad ogni genere di attività di vendita dei fiori presso il Mercato del Cimitero Centrale.

**Art. 25 - (Realizzazione di chioschi)**

1. La realizzazione di chioschi per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica o analoghe è subordinata al positivo espletamento di ogni conseguente procedura ed in particolare di quella edilizia.
2. La realizzazione di tali chioschi avviene ad integrale spese, cura e responsabilità del concessionario.
3. Nel caso di mancato rinnovo della concessione di suolo ovvero laddove la stessa risulti oggetto di atto di ritiro comunque denominato, il proprietario della struttura sarà tenuto a ripristinare l'area a proprie spese, cura e responsabilità secondo le procedure di legge e a restituire la medesima nelle originarie condizioni libera da ogni ingombro, fatti salvi gli eventuali accordi citati al precedente art. 4, comma 6, sub III – secondo cpv.

**Art. 26 - (Obblighi di esposizione)**

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
3. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore.

**Art. 27 - (Disposizioni merceologiche)**

1. In coincidenza con le manifestazioni e/o ricorrenze successivamente indicate, gli operatori su aree pubbliche conseguentemente autorizzati all'occupazione temporanea di posteggio potranno porre in vendita esclusivamente i seguenti prodotti:
  - a) periodo di carnevale: articoli attinenti la manifestazione comunque esclusi quelli proibiti per motivi di pubblica sicurezza, e frutta secca e/o dolciumi;
  - b) cantamaggio ternano: prodotti dolciari, frutta secca e porchetta;
  - c) ricorrenza dei Defunti: prodotti dolciari, fiori recisi e piante;

**TITOLO VII - AMBITI DEL TERRITORIO INTERDETTI ALL'ATTIVITA' DI VENDITA**

**Art. 28 - (Zone vietate)**

1. Non è consentito esercitare alcuna forma di commercio su aree pubbliche nelle seguenti vie e/o piazze cittadine:
  - Piazza Europa;
  - Piazza della Repubblica;
  - C.so Tacito;
  - L.go Villa Glori;
  - Piazza Tacito (limitatamente alla parte sovrastante il parcheggio).
2. In deroga al divieto di cui al precedente comma è consentita:
  - a) l'attività di vendita effettuata da parte di organizzazioni di volontariato, di cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 ed analoghi, a condizione che non ricorra alcuna finalità di lucro ovvero professionalità nell'attività;
  - b) la vendita di palloncini effettuata in forma itinerante durante il periodo di Carnevale ed in occasione della sfilata dei carri di maggio;
  - c) l'attività di commercio su aree pubbliche di operatori ammessi al tradizionale Mercatino di Natale effettuata, oltreché in Piazza Solferino, anche in Piazza Europa ed in Piazza della Repubblica;
  - d) l'attività di commercio su aree pubbliche di operatori ammessi durante il periodo di Carnevale ed in occasione della sfilata dei carri di maggio, sempre con divieto di posizionare veicoli e comunque limitatamente alla parte sovrastante il Parcheggio di Piazza Tacito e su Corso Tacito, esclusivamente sul lato destro dall'intersezione tra Piazza Tacito e Corso Tacito sino al termine del muro di cinta della palazzina "Ex Foresteria della Terni",
  - e) l'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di fiere previste con apposito atto di Giunta Comunale;
  - f) sempre con divieto di posizionare veicoli, l'attività di commercio su aree pubbliche sulla parte sovrastante il Parcheggio di Piazza Tacito, in coincidenza di eventi di particolare rilevanza quali fiere campionarie, mostre mercato, concerti, spettacoli in genere, iniziative sportive, eventi culturali e/o analoghi, comunque con il limite di massimo n. 2 autorizzazioni - concessioni rilasciabili;
3. Il divieto di cui al precedente comma 1. è esteso anche all'attività dei produttori agricoli, degli hobbisti e del commercio di prodotti del proprio ingegno, mentre non si applica ad iniziative diverse da quelle vietate ai sensi del presente articolo.
4. ***Nelle vie e/o piazze ricomprese nell'isola pedonale o nell'area pedonale urbana non è comunque consentito esercitare attività di vendita con utilizzo di veicolo. Il Comune può accordare eventuali deroghe connesse ad iniziative di street food, anche in deroga a quanto previsto al precedente comma 1:***
  - a) *di carattere generale, sempre nel rispetto di tutti i limiti, i divieti, le cautele e le condizioni di cui alla successiva lett. b) per quanto applicabili;*
  - b) *di carattere particolare a condizione che le stesse:*

- *vengano proposte congiuntamente ad operatori (commerciali inclusi i pubblici esercizi od artigianali o di servizio) in sede fissa, al fine di promuovere iniziative di richiamo, promozione o vivacizzazione del contesto urbanistico o delle rispettive attività di questi ultimi;*
- *vengano svolte nelle immediate adiacenze dei locali di esercizio dei predetti operatori in sede fissa;*
- *abbiano la durata di non più di 3 giorni necessariamente consecutivi, senza che le stesse possano essere riproposte decorsi almeno 2 mesi;*
- *non determinino alcun genere di emissione di fumo od odore in misura superiore alla normale tollerabilità;*
- *risultino in ogni caso compatibili con il contesto urbano interessato senza occludere o nascondere anche parzialmente la visibilità o l'accesso di altre simili attività in sede fissa, fatto salvo il nulla osta da parte dei rispettivi titolari;*
- *siano caratterizzate da veicoli attrezzati in modo esteticamente gradevole oltreché sicuri sotto ogni profilo di legge; la qualità estetica dei veicoli sarà soggetta al parere dell'ufficio competente in materia di arredo urbano, sulla base delle eventuali vigenti disposizioni in materia;*
- *non comportino modifiche o intralci di qualunque genere al regolare traffico veicolare;*
- *le relative domande pervengano almeno 30 gg. prima dello svolgimento dell'iniziativa; tali domande dovranno tra l'altro:*
  - *essere presentate, unitamente ad ogni indicazione di dettaglio (luoghi, date ed orari di svolgimento eccetera), da operatori commerciali su aree pubbliche regolarmente legittimati all'esercizio anche con riferimento ai profili igienico sanitari, con sottoscrizione altresì dell'operatore in sede fissa con il quale si intende svolgere l'iniziativa;*
  - *essere accompagnate da una dichiarazione sul rispetto di tutte le condizioni di sicurezza del veicolo ed in particolare di quelle impiantistiche, antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro, oltreché delle condizioni di cui al presente articolato;*
  - *recare in allegato le fotografie del veicolo che si intende utilizzare, la planimetria quotata dell'occupazione richiesta e la copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari la richiesta;*
- *non risultino in contrasto con qualsiasi ulteriore elemento di interesse pubblico e comunque vengano svolte nel rispetto di qualunque ulteriore disposizione prevista al riguardo ed in particolare di quelle igienico sanitarie.*

*Analoga deroga a quella prevista alla precedente lettera b) può essere ammessa in occasione di manifestazioni di carattere esclusivamente politico tenute durante il periodo di campagna elettorale, e ciò nel rispetto di tutte le precitate condizioni, limiti e cautele, con la sola eccezione di quella costituita dall'organizzazione congiunta con i precitati operatori in sede fissa e che quindi solo in tali ipotesi non è necessariamente richiesta.*

5. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante:

- in tutto il Centro Storico, così come individuato con separata determinazione dirigenziale, con la sola eccezione della vendita di palloncini durante il periodo di Carnevale ed in occasione della sfilata dei carri di maggio;
- in luoghi posti ad una distanza inferiore a 300 m. lineari da quelli di svolgimento di fiere o mercati;
- nelle zone adiacenti gli incroci e gli assi di scorrimento;
- in luoghi nei quali lo svolgimento dell'attività crei intralcio al traffico e/o problemi di circolazione stradale.

6. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante di prodotti alimentari:

- nelle piazza e strade non asfaltate o non pavimentate;
- nelle immediate vicinanze di allevamenti, del mattatoio e di punti di commercializzazione di animali vivi.

## **TITOLO VIII – Ulteriori disposizioni, sanzioni ed abrogazioni**

### **Art. 29 (ulteriori disposizioni)**

1. L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di accordare, agli operatori titolari di concessione di posteggio all'interno di mercati rilocalizzati presso altra sede, riduzioni del canone concessorio per un periodo predeterminato o contribuzioni che saranno valutate in relazione all'eventuale disagio sostenuto, derivante dalla rilocalizzazione medesima ed erogate con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.
2. Non si ritiene opportuno e pertanto non è consentito integrare l'elenco delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche con posteggi fuori mercato tramite il ricorso alla procedura di retrocessione prevista dalla *legge regionale*.
3. In tutti i bandi da emanarsi ai sensi del presente regolamento verranno previste le specifiche cause di inammissibilità delle relative richieste di partecipazione tra le quali dovranno comunque figurare:
  - I) la non ricorrenza di uno o più delle condizioni di legge o di regolamento previste ai fini del legittimo esercizio della specifica attività;
  - II) la non ricorrenza della regolarità tributaria del richiedente rispetto al pagamento di TOSAP, TARSUG e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune, ivi incluse quelle per spese condominiali, in conseguenza dell'occupazione di altro/i posteggio/box su aree pubbliche, fatta salva la procedura descritta al precedente comma 1. ed al precedente art. 18;
  - III) la non ricorrenza della regolarità delle posizioni ai fini DURC (solo nel caso di commercianti su aree pubbliche); inoltre nel bando dovranno essere predisposte specifiche disposizioni a disciplina delle varie conseguenze dell'irregolarità ai fini DURC riferite a casi specifici e ciò soprattutto laddove la domanda venga avanzata congiuntamente da dante ed avente causa di azienda condotta in affitto;
  - IV) la circostanza che il posteggio/box posto a bando venga richiesto per una destinazione diversa da quella fissata dall'Amministrazione.
4. Tutti i bandi da emanarsi ai sensi del presente regolamento dovranno altresì prevedere la condizione del versamento da parte del vincitore di un deposito cauzionale pari a 6 (sei) mensilità del canone vigente, anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del regolare pagamento del canone annuo di concessione e della eventuale quota relativa ai c.d. servizi accessori, oltreché di qualsiasi danno cagionato al patrimonio comunale.
5. L'assegnazione dei posteggi all'interno dei mercati avviene escludendo in ogni caso il ricorso alla rotazione tra gli operatori.
6. Nel caso in cui si determini qualsiasi genere di sovrapposizione tra concessioni rilasciate a diversi operatori, ed in particolare qualora ciò accada in conseguenza di partite di campionato e conseguenti anticipi, posticipi, recuperi, modifiche di orario, turni infrasettimanali di Coppa Italia o partite amichevoli della Ternana calcio, il Dirigente del Dipartimento Sviluppo adotta i conseguenti provvedimenti prioritariamente al fine, se possibile, di conciliare i diversi interessi anche tramite limitazioni dell'orario di esercizio, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, preferendo l'operatore che vanti una maggiore anzianità di concessione.
7. Sino all'approvazione da parte della Giunta Comunale di ogni atto cui rinvia il presente regolamento ed in particolare quello di cui al precedente art. 22, continuano ad applicarsi per quanto compatibili le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 442/2006 e s.m.i.
8. Nel caso in cui dovessero essere successivamente emanati atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui al presente regolamento, le prime si intenderanno immediatamente applicabili anche in assenza di atti formali di recepimento.
9. La Giunta Comunale può adottare atti in deroga a tutti i criteri e conseguenti punteggi e comunque alle altre disposizioni riportate nel presente regolamento nel caso in cui dovessero essere successivamente emanate risoluzioni ministeriali od altri provvedimenti di qualsiasi natura con esso incompatibili.

### **Art. 30 - (Vigilanza e sanzioni)**

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali e del presente regolamento, spettano agli Organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatte salve diverse sanzioni amministrative e sempreché il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento incluse quelle di cui all'allegato A (disciplina dei mercati e delle fiere

e di ogni ulteriore forma di commercio su aree pubbliche) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.

3. In conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 29, D. Lgs. 114/1998, in caso di particolare gravità o di recidiva nella violazione, potrà essere disposta la sospensione dell'attività di vendita in un mercato o fuori mercato sino a venti giorni, oppure l'esclusione dalla successiva edizione della fiera.
4. Restano ferme tutte le ulteriori sanzioni previste dal *decreto*, dalla *legge regionale* e da qualsiasi ulteriore disposizione di legge.

#### **Art. 31 - (Abrogazioni)**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e relativo allegato A ed in particolare quelle di cui:
  - a) alla disciplina approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2004 e s.m.i., fatta salva l'ultrattività delle relative disposizioni attuative citate al precedente art. 29, comma 6;
  - b) alle disposizioni relative al Mercato di Natale, incluse le deliberazioni di Giunta Comunale n. 474 del 2.10.2003, n. 448/2008, n. 109/2014 e n. 149/2014.